



Regione Autonoma della Sardegna

Presidenza Servizio Elettorale Regionale

Prot. N. 8207

Cagliari, 17 maggio 2005

Risposta al foglio N.

del

Allegati N.

Oggetto: **Referendum popolare regionale del 12 e 13 giugno 2005.
- Adempimenti a carico dei Comuni.**

Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. 412/1991
Numero pagine trasmesse: 4

Ai Sigg. Sindaci e
Commissari straordinari dei
Comuni della Sardegna

Ai responsabili degli
Uffici elettorali dei
Comuni della Sardegna

LORO SEDI

e, p.c. Ai Dirigenti dei Servizi
Elettorali delle Prefetture di

- CAGLIARI
- SASSARI
- NUORO
- ORISTANO

Si richiamano di seguito alcuni adempimenti di competenza, prevalentemente, delle amministrazioni comunali, in relazione all'organizzazione tecnica finalizzata all'espletamento della consultazione referendaria del 12 e 13 giugno 2005.

➤ SORTEGGIO E NOMINA DEGLI SCRUTATORI

Con riferimento alla consultazione referendaria in oggetto, si comunica che è in corso di pubblicazione la Legge regionale 11 maggio 2005 n. 9 con la quale si è introdotto l'art. 27 bis nella legge regionale n. 20 del 1957. Tale disposizione prescrive che "In caso di contemporaneo svolgimento di referendum regionale e referendum nazionali, alle consultazioni referendarie regionali si applicano, relativamente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio, alla composizione ed al funzionamento dei seggi elettorali, le disposizioni concernenti i referendum nazionali di cui alla Legge 25 maggio 1970, n. 352".



La medesima norma prevede, altresì, che “Le operazioni di spoglio relative ai referendum regionali cominciano, in ciascun seggio elettorale, al termine delle operazioni dei referendum nazionali”.

In coerenza con la normativa sopra citata la composizione dei seggi elettorali è disciplinata dalle disposizioni concernenti i referendum nazionali. Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il numero degli scrutatori per ogni ufficio elettorale di sezione è di 3, aumentato a 4, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, per gli uffici di sezione nelle cui circoscrizioni esistono ospedali e case di cura con meno di 100 posti-letto.

A norma dell'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, tra il venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi **tra mercoledì 18 maggio e lunedì 23 maggio 2005**, l'ufficiale elettorale – organo monocratico o collegiale a seconda della dimensione demografica del comune – in pubblica adunanza, preannunciata con manifesto affisso due giorni prima nell'albo pretorio del comune, procede:

1. al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi, compresi nell'albo degli scrutatori, pari a quello occorrente;
2. alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo di scrutatori chiamati a sostituire, in caso di eventuale rinuncia o impedimento, quelli sorteggiati di cui al n. 1;
3. a un'ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune, solo qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente in relazione alle esigenze di funzionamento dei seggi da costituire.

L'avvenuta nomina viene notificata ai sorteggiati nel più breve tempo, e al più tardi **non oltre sabato 28 maggio**, quindicesimo giorno precedente lo svolgimento del referendum.

I sorteggiati potranno esimersi, entro 48 ore dalla notifica, solamente in caso di grave impedimento e dovranno essere sostituiti con gli iscritti all'albo degli scrutatori secondo l'ordine della graduatoria di cui al n. 2. Tale nomina verrà notificata agli interessati **non oltre giovedì 9 giugno 2005**, terzo giorno precedente lo svolgimento del referendum.

Si pregano le SS.LL., nel notificare l'avvenuta nomina, di richiamare la particolare attenzione degli scrutatori perché nell'espletamento della loro attività, si attengano scrupolosamente alle disposizioni di legge ed alle relative istruzioni impartite da questa Presidenza.

In tale contesto, dovrà essere rivolta viva raccomandazione affinché i componenti dei seggi curino con la massima precisione tutti gli adempimenti loro demandati dalla legge o affidati dal Presidente di seggio, collaborando attivamente con lo stesso perché le operazioni si svolgano con puntualità e speditezza; al riguardo, particolare attenzione dovrà essere prestata al controllo delle tessere ed alla annotazione del



loro numero sull'apposito registro, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

Dovrà essere altresì operato uno specifico richiamo alle responsabilità di natura penale cui gli scrutatori possono incorrere, a mente degli artt. 94, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 108 e 111 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361, anche in ragione della qualità di pubblico ufficiale ad essi attribuita dall'art. 40, comma 3, del T.U. citato.

Gli onorari da corrispondere ai presidenti, segretari e scrutatori sia dei seggi normali che di quelli speciali sono attualmente stabiliti dall'art.1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, come sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62. In particolare, ai sensi del combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'art. 1 citato della legge 70/1980, gli onorari stabiliti in occasione di consultazioni referendarie sono maggiorati di un determinato importo in caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni, fino ad un massimo di quattro maggiorazioni. Tutti i relativi importi, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 10 marzo 1997, costituiscono rimborso spese fisso forfetario. Gli onorari ai componenti dei seggi, ivi compreso il trattamento di missione eventualmente spettante ai presidenti, saranno, come solito, anticipati dai comuni, e rimborsati dallo Stato e dalla Regione Sardegna previa rendicontazione.

➤ TESSERA ELETTORALE E ATTESTATO SOSTITUTIVO. QUANTIFICAZIONE RELATIVO FABBISOGNO

In vista dello svolgimento della consultazione referendaria in oggetto, i comuni dovranno provvedere ad ogni adempimento prescritto dal D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

In particolare, dovrà provvedersi tempestivamente alla consegna a domicilio della tessera elettorale personale a carattere permanente a tutti gli elettori che ne risultassero sprovvisti e in specie a coloro che alla data del 12 giugno p.v. avranno compiuto i 18 anni di età; a tale scopo, il comune, nell'ambito della propria autonoma organizzazione, potrà disporre che, dopo due accessi infruttuosi (possibilmente in orari diversi) presso l'indirizzo dell'elettore, venga ivi lasciato apposito avviso di recarsi quanto prima presso l'ufficio elettorale comunale per la consegna della tessera stessa; in caso di smarrimento o furto della tessera, il comune potrà rilasciare al titolare, su sua istanza, un duplicato di essa anche solo previa presentazione, anziché della denuncia ai competenti uffici di pubblica sicurezza, di una dichiarazione sostitutiva comprovante lo smarrimento.

Solamente laddove non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera né il suo duplicato, l'ammissione al voto del medesimo, in via eccezionale, potrà avvenire, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali, a mezzo di attestato sostitutivo rilasciatogli dal Sindaco ai soli fini dell'esercizio di voto per questa consultazione referendaria.

Per consentire il rilascio agli elettori delle tessere non consegnate o dei duplicati delle tessere stesse, in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, o degli attestati sostitutivi, ai sensi dell'art. 9 del citato D.P.R. n. 299/2000, gli uffici



Regione Autonoma della Sardegna

elettorali comunali dovranno assicurare l'apertura nei cinque giorni antecedenti la votazione, quindi **da martedì 7 a sabato 11 giugno 2005**, almeno **dalle ore 9 alle ore 19**, mentre **domenica 12 e lunedì 13 giugno** dovranno rimanere aperti per tutta la durata delle operazioni di votazione, e cioè **dalle ore 8 alle ore 22 di domenica e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì**.

Le SS.LL. sono pregati di verificare la disponibilità di una adeguata scorte di tessere, sufficienti a fronteggiare, eventualmente, un elevato numero di richieste di duplicati nei giorni immediatamente precedenti alla votazione o in quello della votazione stessa; le richieste di integrazione del quantitativo di modelli di tessere già in possesso potranno comunque essere tempestivamente inoltrate alla Prefettura territorialmente competente.

Il Direttore del Servizio

Dr. Vincenzo Roggero